

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 366

Adottata dal Direttore Generale in data 13 MAR. 2006

Oggetto: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI
MEDICINA GENERALE. P.O. SIRAI CARBONIA. DR.SSA GAMMINO M.ANTONIA.

Su proposta del Direttore Sanitario

- PREMESSO che il Responsabile del Reparto di Medicina Generale del P.O. Sirai di Carbonia, con propria nota propone di provvedere con urgenza all'assunzione di un Medico, per assicurare la regolare turnazione all'interno del Reparto, indicando il nome della dr.ssa Gammino M. Antonia quale professionista idoneo all'assunzione dell'incarico.
- RITENUTO di provvedere alla collaborazione esterna di un dirigente medico in possesso di idonei requisiti, disponendo la stipula di un contratto a termine, per la durata di mesi quattro.
- VISTO l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
- DETERMINATA in mesi quattro la durata del rapporto di collaborazione, eventualmente rinnovabile, le cui condizioni sono fissate nello schema allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO per quanto sopra esposto di conferire il predetto incarico alla dr.ssa Gammino M. Antonia alle condizioni stabilite nello schema di contratto allegato al presente atto.


IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di stipulare il contratto di collaborazione con la dr.ssa Gammino M. Antonia per un periodo di mesi quattro, a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto.
- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di demandare al Servizio Personale gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto.
- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi € 9333,32 sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.



DIRETTORE GENERALE

Dr. Benedetto Baranu

DIR. AMM. _____

DIR. SAN. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 366 del 13 MAR. 2006

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 14 MAR. 2006 al 28 MAR. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Maria Teresa Garau

[Handwritten signature]

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio del Personale
Servizio bilancio

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Antonia Gammino medico specialista in Medicina Generale.

L'anno duemilasei il giorno _____ del mese di _____ nella sede della

Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Amministrativo dr. Sergio Salis nato a Sant'Antioco il 17 ottobre 1948 codice fiscale SLSSRG48R17I294L il quale interviene in forza dell'atto deliberativo n.1888 del 30 settembre 2005.=====

E la dr.ssa Maria Antonia Gammino nata a Carbonia il 02 ottobre 1973 codice fiscale GMMMNT73R42B745M, residente a Cortoghiana via Bressan, n 20, in seguito denominato professionista.=====

-Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Antonia Gammino Medico specialista in Medicina Generale con idoneo curriculum. =

-Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.=====

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI. L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Maria Antonia Gammino.=====

Azienda U.S.L. 7
dr.Sergio Salis

Il Professionista
dr.ssa Maria Antonia Gammino

La collaborazione è acquisita:

1.con effetto dal 01/03/2006 per la durata di mesi quattro eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda. =====

2.Oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Medicina Generale del P.O. Sirai di Carbonia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante dichiarazione del Responsabile del Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.=====

3.Gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Medicina Generale al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie.=====

4.Le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile della summenzionata Unità Operativa.=====

5.A titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso mensile di € 2333,33 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato.=====

6.La liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. I compensi saranno accreditati

Azienda U.S.L. 7
dr.Sergio Salis

Il Professionista
dr.ssa Maria Antonia Gammino

mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.=====

7. Il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.=====

8. Agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.=====

9. Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.=====

ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.=====

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati

Azienda U.S.L. 7
dr. Sergio Salis

Il Professionista
dr.ssa Maria Antonia Gammino

i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.=====

ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:=====

-mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;=====

-mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.=====

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.=====

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.=====

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto. =====

ART. 4 PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.=====

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.=====

ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Azienda U.S.L. 7
dr. Sergio Salis

Il Professionista
dr.ssa Maria Antonia Gammino

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.=====

ART.6 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.=====

ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131. =====

ART. 8 NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.=====

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. 1484 del 28 giugno 2004 che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li _____

Il Professionista

Azienda USL 7
Dr. Sergio Salis